



theFuture ofScience andEthics

Rivista scientifica a cura del Comitato Etico
della Fondazione Umberto Veronesi

Volume 1 numero 2 ■ novembre 2016



**Fondazione
Umberto Veronesi**
– per il progresso
delle scienze

Articoli

Il Codice di etica e deontologia per i ricercatori che opera- no nel campo dei beni e delle attività culturali

*The Code of ethics
and deontology for
researchers operating
in the field of cultural
heritage and cultural
activities*

SILVIA CHIODI
silvia.chiodi@cnr.it

AFFILIAZIONE
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo
e Storia delle Idee (ILIESI)

ABSTRACT

L'articolo affronta, attraverso un breve excursus storico, l'origine e lo sviluppo del Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali: dalla sua origine a Baghdad nel 1994, a seguito dei numerosi saccheggi nel sud dell'Iraq iniziati poco dopo la I guerra del Golfo, fino alla sua totale riscrittura da parte della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR e definitiva approvazione nel 2016. Nel soffermarsi inoltre sulla scarsa consapevolezza dei principi generali cui si ispirano i Codici di Etica e sulla necessità di una presa di coscienza delle problematiche affrontate, il testo esamina la sua strategica importanza nell'attuale panorama internazionale e l'opportunità che si trasforma da strumento dedicato ai ricercatori dell'Ente a Carta di riferimento per gli studiosi e per gli esperti italiani e di altri Paesi.

ABSTRACT

Through an historical excursus, this article deals with the origin and development of the Code of ethics and deontology for researchers operating in the field of cultural heritage – from its inception in Baghdad in 1994, following the raids and plunders that occurred in Sud Iraq after the first Gulf War, to its whole redrafting by the CNR Commission for the Ethics of Research and Bioethics. Underlining the scarce awareness of the ethical principles that inspire other code of ethics, this text examines its strategic importance within the current international context and the opportunity of transforming itself from an internal regulation into a chart of reference for both Italian and foreign researchers.

KEYWORDS

Codice etico
Code of ethics

Etica della ricerca
Ethics of research

Traffico illegale
Illicit market

Tutela del patrimonio culturale
Protection of cultural heritage

Digitando nella barra di ricerca di Google la frase *Code of ethics – culture heritage* il motore di ricerca ci fornisce circa 1.690.000 risultati in 0,51 secondi. Un numero che ci fa comprendere l'attualità e la coerenza del tema, non più strettamente legato alla cerchia dei musei e degli antiquari. A causa, infatti, delle problematiche connesse alla guerra, alla distruzione e saccheggi dei beni culturali per mano dei fondamentalisti e dei soggetti antagonisti vi è stata una prima, seppur ancora lieve, presa di coscienza della problematica da parte degli operatori del settore che però sembrano ancora rincorrere gli eventi più che prevenirli, nonostante i noti precedenti storici.

I codici di etica sono talora percepiti o come rigide norme che comprimono e restringono la libertà di ricerca – tra cui, ad esempio, lo studio di collezioni d'indubbia provenienza – o come l'altro volto della "doppia morale" occidentale. Vi è scarsa consapevolezza dei principi cui s'ispirano, tra cui quelli enunciati nel famosissimo codice etico: nella celeberrima *Dichiarazione universale dei diritti umani*, redatta a seguito degli orrori e delle tragedie della seconda guerra mondiale. I fondamentali principi universali dei diritti umani, come il rispetto, la convivenza, la fratellanza, la pace, la dignità e il valore della persona umana, sono stati troppo facilmente considerati acquisiti, mentre i più diversi fondamentalismi e antagonismi li stanno prepotentemente rimettendo in discussione minando la base valoriale su cui s'incardina la nostra società. È per tale motivo che è oggi necessario rafforzare il dibattito sui fondamenti teorici, deontologici, storici dei codici, delle norme, delle dichiarazioni, delle linee guida. Confronto di cui si fecero entusiasti portatori, dopo la seconda guerra mondiale, i filosofi, gli antropologi, gli storici, gli scienziati, i politici... Senza una discussione ampia vi è il rischio concreto che i codici rimangano belle parole rinchiusi in polverosi armadi in attesa di essere rimossi e sostituiti magari da quelli che s'ispirano a principi totalitari e/o fondamentalisti.

Fino a pochi anni fa, la maggior parte dei documenti sulla materia era concentrata su obbligazioni e responsabilità delle istituzioni, come i musei, degli antiquari e dei mercanti d'arte, con particolare attenzione all'acquisizione e dismissione di collezioni – oltre che alla loro tutela, conservazione, valorizzazione, etc.

Il Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali

Articoli

– in quanto potenzialmente passibili di accusa di essere dei ricattatori, di partecipare a transazioni illecite, in altri termini di essere soggetti attivi nel vasto mondo criminale del riciclaggio e della commercializzazione di beni rubati. Negli ultimi decenni le regole deontologiche sono espressione di un'estrema parcellizzazione della materia (a es. codice di etica per archeologi, storici, architetti, scrittori, ingegneri, designer, etc.) con una proiezione nazionale del problema che tradisce l'assenza di una visione d'insieme capace di tratteggiare, pur nelle difficoltà, quelle linee trasversali utili a tutte le discipline che operano nell'ambito dei beni culturali, e soprattutto ai diversi professionisti che in tale campo lavorano e operano. Di converso tutti i codici si rifanno e/o richiamano le convenzioni internazionali dell'UNESCO. Particolare attenzione è data al rapporto con le popolazioni e culture altre anche in reazione alle passate politiche e alla cultura coloniale e razzista, mentre generalmente manca, o è carente, tutta la complessa parte concernente i conflitti armati – che utopicamente si speravano superati.

Non a caso a Baghdad nel 1994, tre anni dopo la fine della cosiddetta "prima guerra del Golfo", durante il convegno *The International Symposium on the looted antiquities from Iraq*, un ristretto gruppo di studiosi, tra cui chi scrive, insieme a rappresentanti della polizia e dell'Interpol redige e sottoscrive tre appelli internazionali¹ e il *Code of Ethics for Professionals Concerned with the Antiquities of Near and Middle East*, il c.d. *Codice di Baghdad*².

Riflettendo la tragica condizione (scavi clandestini, saccheggio, distruzione, esportazione e commercio illecito) del patrimonio culturale iracheno creatasi a seguito della guerra e del successivo embargo, il Codice si rivolgeva soprattutto ai professionisti (archeologi, storici, filologi, architetti, scienziati etc.) delle antichità prevalentemente del Vicino e Medio Oriente. Incardinandosi sul *Codice di deontologia professionale dell'ICOM* approvato a Buenos Aires dieci anni prima, il 4 novembre 1984, e di cui riportava solo i riferimenti numerici ad alcuni paragrafi ritenuti fondamentali e funzionali alla tematica affrontata³, fu considerato come un primo passo per arginare l'emorragia dell'eredità culturale del vicino Medio Oriente.

Il Codice, composto di soli cinque commi, affrontava semplici, per certi versi ovvie, tematiche ma di cui ancora oggi dibattiamo nei diversi tavoli

scientifico-politici, di cooperazione internazionale, etc.:

1. *no professional concerned with the ancient and Islamic Near and Middle East should acquire, whether by purchase, gift, bequest or exchange, any object, tablet, manuscript or architectural fragment unless that individual can acquire a valid title and can demonstrate that the object was not acquired in or exported from its country of origin and/or intermediate country in which it may have been legally owned, in violation of that country's laws;*
2. *no professional concerned with the ancient and Islamic Near and Middle East should be involved either directly or indirectly in clandestine excavation;*
3. *no professional concerned with the ancient and Islamic Near and Middle East should identify, authenticate or evaluate material there is reason to believe has been illegally excavated and/or exported;*
4. *since no materials should be published or exhibited without permission from the legal owner, no professional concerned with the ancient and Islamic Near and Middle East should publish or exhibit material that there is reason to believe has been illegally excavated and/or exported;*
5. *no museum or other institution should participate in the sale or transfer of antiquities without informing the Department of Antiquities of the presumed country of origin.*

L'esperienza, anche personale, maturata negli anni successivi in Iraq e in Libano, ma soprattutto a Baghdad nel 2004 e a Nassiriya nel 2006, ha evidenziato la crescente drammaticità del saccheggio di intere aree archeologiche, soprattutto nel Sud dell'Iraq. Parallelamente si è anche evidenziato il delicato e strategico ruolo che i professionisti del settore possono svolgere in tale contesto: che sia di contrasto e di salvaguardia o per converso criminale. In considerazione anche della vastità del mercato clandestino d'opere d'arte, sempre più legato alla grande criminalità delle armi e della droga, in seno al CNR si ravvisò la necessità di affrontare le problematiche etico-deontologiche di questo settore e di contribuire alla stesura di linee guida e codici di condotta a livello internazionale.

Il 31 ottobre 2008, il *Codice di Baghdad* fu pubblicamente rilanciato durante la relazione di apertura della giornata *Tutela italiana del patrimonio culturale del Sud dell'Iraq: verso la cooperazione civile-militare nelle missioni internazionali*, tenutasi presso gli Uffici di Firenze⁴. Nella stessa relazione e in previsione dell'approvazione da parte del Parlamento della *Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno* furono evidenziate alcune cogenti e irrisolte problematiche in cui ci si può potenzialmente imbattere nel momento stesso in cui si opera in luoghi di conflitto latente o formalmente concluso. Tra questi ricordiamo ad esempio la neutralità del ricercatore (come quella dell'operatore della Croce Rossa), la collaborazione con il mondo militare, il desiderio di mettere in sicurezza opere al fine di salvarle dalla distruzione, dal saccheggio, dal furto, ed impedire scavi non autorizzati.

Due anni dopo, nel 2010, insieme a ¹Giovanni Pettinato fu deciso di aggiornare il *Codice di Baghdad* riaborandolo in chiave universale, slegandolo cioè dalle sole Antichità dall'area geografica del Vicino e Medio Oriente come lo stesso testo del 1994 indirettamente auspicava. La nuova versione del testo, di diretta derivazione da fonti precedenti (*Codice di Baghdad del 1994; Codice etico dell'ICOM per i musei del 1986, del 2001 e del 2004, Codice internazionale di deontologia per i mercanti d'arte; Carta Europea dei Ricercatori*) fu pubblicata all'interno di un lavoro più vasto con il seguente titolo: *Codice di Etica per i Ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali*⁵.

Un anno prima, nel 2009, Giovanni Conso, allora Presidente dell'Accademia dei Lincei, viste le nubi che si addensavano all'orizzonte accolse con entusiasmo e con profonda consapevolezza della gravità l'idea di realizzare presso la stessa Accademia una giornata su *Beni culturali e conflitti armati. Le sfide e i progetti tra guerra, terrorismo, genocidi, criminalità organizzata*. Per mancanza di fondi solo il 15 novembre 2013, nell'ambito delle iniziative per la celebrazione dei 90 anni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, su mandato dell'allora presidente, Luigi Nicolais, fu realizzata presso la

sede centrale del CNR, a Roma. Nella stessa giornata – promossa, oltre che dal Presidente del CNR, da Gerardo Bianco, Presidente A.N.I.M.I., ¹Giovanni Pettinato, Monica Stefania Baldi, Renato Spedicato e dalla sottoscritta – il summenzionato codice di etica è stato riproposto e, su mandato dell'assemblea, trasmesso all'Ambasciatrice Vincenza Lomonaco, appena nominata Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unesco. Nella lettera di trasmissione le si chiedeva di cooperare alla promozione di un'ampia discussione internazionale al fine di raggiungere l'obiettivo di una ratifica del codice stesso da parte dell'Unesco. Nella lettera si leggeva tra l'altro: «L'adozione di un Codice da parte dei ricercatori e docenti universitari e degli Enti di Ricerca è a nostro avviso essenziale per cercare, per quanto a noi possibile, di contrastare il mercato illecito dei beni culturali ormai strettamente legato alla grande criminalità organizzata e, al contempo, di sensibilizzare il mondo della Ricerca su tale tema anche al fine di non diventare, involontariamente, "strumenti" delle multiformi organizzazioni criminose». Ad oggi, non vi sono stati riscontri da parte delle persone indicate dall'Ambasciatrice come possibili referenti, ma sono in corso nuovi contatti. Durante il convegno di cui sopra, Giovanni Antonino Puglisi, allora Presidente di UNESCO Italia, rispose positivamente a una proposta di collaborazione del CNR sulla specifica questione e si rese disponibile ad attivarsi presso l'Unesco a Parigi. Ci auguriamo che l'attuale presidente, Franco Bernabè, sia dello stesso avviso.

Parallelamente, nell'aprile 2015, fu approvata ad ampia maggioranza la Risoluzione del Parlamento europeo sulla distruzione dei siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish (2015/2649(RSP)). Al punto 12 della Risoluzione si legge: «Chiede agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per coinvolgere le università, gli enti di ricerca e le istituzioni culturali, anche mediante codici deontologici, nella lotta al traffico illecito di beni culturali provenienti dalle zone di guerra».

Rafforzatasi a questo punto in modo significativo l'esigenza, già avvertita, di elaborare un nuovo Codice originale sulla materia, il coordinatore della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR, Cinzia Caporale, attivò un gruppo di lavoro tematico composto da lei stessa, da Louis Godart (Ac-

cademia Nazionale dei Lincei) in qualità di relatore nonché da Ten. Col. Roberto Colasanti (Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale), Armando Massarenti (il Sole 24 Ore) e da chi scrive. Il 17 settembre del 2015⁶ fu sottoposta alla Commissione la prima versione di un codice di etica e deontologia originale e assai ampio per materia. Dopo aver discusso, apportando emendamenti ed integrazioni al testo, le successive bozze – di cui sono state estensori Cinzia Caporale e chi scrive – la Commissione ha posto il nuovo codice alla riflessione critica della comunità scientifica, in primo luogo del CNR, nonché degli esponenti delle istituzioni pubbliche, delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate, dell'industria e in generale di tutti coloro che avessero voluto contribuire ad assicurare una discussione ampia e competente sulla materia. Esaminate le proposte emendative pervenute, la Commissione lo ha approvato definitivamente nell'assemblea plenaria dell'8 febbraio del 2016.

Il nuovo codice, che trae ispirazione dal Codice di Baghdad e soprattutto dalla sua seconda versione ampliata, tiene conto delle mutate circostanze e urgenze, come sottolineato tra gli altri dallo stesso Parlamento europeo, come anche delle norme della *Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, redatto a L'Aja il 26 marzo 1999*, nonché delle norme di adeguamento dell'ordinamento interno⁷.

Il codice del CNR è suddiviso nelle seguenti quattro sezioni, corrispondenti alle principali fasi delle azioni dei ricercatori:

1. ricerca e raccolta di reperti e dati sul campo, loro catalogazione e deposito;
2. gestione dei reperti e dei dati, compresa la riproduzione di beni culturali, studio del patrimonio e pubblicazione dei risultati;
3. origine di reperti e collezioni e ruolo dei ricercatori nella loro conservazione, acquisizione, gestione e cessione;
4. cooperazione internazionale, operazioni di pace, ricerca e protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato potenziale o in atto e in fase post-bellica nonché nelle zone a rischio.

Rispetto al panorama internazionale,

il Codice presenta alcune importanti novità nell'ambito di problematiche cogenti legate soprattutto ai conflitti e alle più diverse situazioni di crisi, come, ad esempio, quella che potrebbe presentarsi quando si presta la propria attività in un territorio privo di norme sulla materia perché storicamente assenti o momentaneamente sospese in quanto altre ne vigono o si è in attesa di nuovi assetti politici e nuove norme – come ad esempio accadde in Iraq con la *Transitional Administrative Law*, o se ci si trovi nella condizione di dover decidere se e come collaborare con le autorità militari prima, durante e dopo un conflitto, mantenendo parallelamente la propria neutralità oppure quando si devono affrontare problematiche di cui non vi sono chiare indicazioni nel diritto internazionale e più in generale negli accordi di collaborazione fra Stati o fra ricercatori di diversi Paesi che in quel momento fanno parte dello stesso gruppo di ricerca; o infine quando il diritto di riferimento non definisce quali comportamenti si debbano applicare. In tali ed altri contesti il Codice può e vuole fornire un importante aiuto.

Poiché, «gli studi, l'impegno e le attività dei ricercatori hanno lo scopo di produrre conoscenze, di preservare la memoria storica e le identità culturali di popolazioni e territori, di contribuire ad assicurare la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale nonché di promuovere la cultura e la cooperazione internazionale, nel rispetto delle diversità⁸», il ricercatore è tenuto a contribuire al contrasto del traffico illecito nonché a segnalare alle autorità competenti i pericoli incipienti o potenziali che corre il Patrimonio artistico. Per tale motivo non gli si chiede ad esempio di non partecipare semplicemente al traffico illecito di reperti o collezioni bensì di collaborare attivamente per impedirlo o almeno limitarlo come anche nel caso di pericoli di altra natura. In tal modo lo si invita a non essere un "impiegato" della cultura ma uno scienziato – con tutte le responsabilità che tale figura ha verso la/le società in cui vive e/o opera.

Terminata questa importante fase, quella cioè di elaborazione, è ora necessario e fondamentale far sì che il Codice si trasformi da strumento dedicato ai ricercatori dell'Ente a Carta di riferimento per gli studiosi e per gli esperti italiani e di altri Paesi. Perché ciò possa concretizzarsi è essenziale che il testo venga percepito come proprio dagli operatori del settore e perché ciò accada sarà cruciale, anche attraverso il sostegno dell'Une-

sco, che il dibattito prosegua in tutte le sedi anche al fine di perfezionare il testo. Ma è altresì necessario, come si legge nella conclusione del Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti umani:

... che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

L'implementazione delle previsioni di un codice etico-deontologico, anche se non è in grado di risolvere i problemi, può fare molto: ci auguriamo perciò che diventi un patrimonio di tutti anche al fine di contrastare i soggetti antagonisti, che vorrebbero distruggere la storia, il diverso, l'altro, contro i mercanti di morte, le mafie, la criminalità.

NOTE

1. *Baghdad International Appeal*; 2. *Lettera al direttore generale dell'UNESCO, dr. Federico Mayor Zaragoza*; 3. *Appeal to Surrounding and Nearby Countries*.

2. *Code of Ethics for Professionals Concerned with the Antiquities of Near and Middle East*, in *Sumer*. XLVI n. 1 (1994-1995), 6-18. Si veda tra gli altri: <http://oi-archiv.uchicago.edu/research/library/ane/news-digest/1997/v1997.n059>.

3. I paragrafi del Codice etico dell'ICOM per i musei citati nel *Code of Ethics* sono i seguenti: 2.11, 3.2, 3.3, 4.2, 4.4, 5.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.3, 8.5, 8.6.

4. Cfr. S.M. Chiodi (2009), *Tutela italiana del patrimonio culturale nel sud dell'Iraq: verso la cooperazione civile e militare*, Nuova Antologia, Le Monnier, Firenze, 5-28.

5. S.M. Chiodi, G. Pettinato, «Temi e problematiche di attuale discussione sui beni artistici ed epigrafici provenienti da zone in conflitto», in G.B. Lanfranchi, D. Morandi Bonacossi, C. Pappi, S. Ponchia (Eds.), *LEGGIO! Studies presented to*

Prof. Frederick Mario Fales on the Occasion of his 30 65th Birthday (Leipziger Altorientalische Studien, 2), Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2012, 99-129.

6. Hanno collaborato all'attività del gruppo di lavoro del CNR sulla materia e alla revisione del testo: Elena Mancini (ITB-CNR); Ilja Richard Pavone (ITB-CNR); Silvia Scalzini (Scuola Superiore Sant'Anna); Guglielmo Rezza (ITB-CNR).

7. Il Codice del CNR trae inoltre ispirazione dalle seguenti carte internazionali: AAA American Anthropological Association - Ethics of Code; AIA Archaeological Institute of America - Code of Ethics - 1997; AIA Archaeological Institute of America - Code of Ethics - 2008; AIC American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works - Code of Ethics and guidelines for practice; AIMA - Code of Ethics; APA Association of Professional Archaeologists - Code of Ethics; Australian Archaeological Association - Code of Ethics; Australian association of consulting archaeologists inc AACAITs - Code of Ethics; British Association of Biological Anthropology and Osteoarchaeology - Code of Ethics; Canadian Archaeological Association - Statement of Principles for Ethical Conduct Pertaining to Aboriginal Peoples; ClfA Chartered Institute for Archaeologists - Code of Conduct 2014; Codice deontologico da Associaçao Profissional de Arqueologos; EAA - Il Codice Deontologico della EAA; Institute for Archaeologists - Code of conduct; JSTOR - Ethical Principles and Archaeological Practice. Development of an Ethics Policy; Network of Concerned Historians - Codes of Ethics for Archaeologists; New Zealand Archaeologists - Code of Ethics; Québec - Code d'éthique et des standards de la pratique archéologique; RPA Register of Professional Archaeologists - Code and Standards; SAfA Society of Africanist Archaeologists - Code of ethics; Sociedade de Arqueologia Brasileira - Codigo de ética; Society for American Archaeology - Principles of archaeological ethics - 1996; UCL Institute of Archaeology - Ethical guidelines for research; Unesco - Code of Ethics for DIVING on Underwater Cultural Heritage Sites, I protect, I preserve; World Archaeological Congress - Codes of Ethics.

8. Cfr. Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali.

Il Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali

Articoli

theFuture
ofScience
andEthics

55

CODICE DI ETICA E DEONTOLOGIA PER I RICERCATORI CHE OPERANO NEL CAMPO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/doc_istituzionali/codice-etica-deontologia-per-ricercatori-patrimonio-culturale-cnr.pdf

Il "Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali" (di seguito Codice) costituisce uno strumento di orientamento e autoregolazione cui i ricercatori si attengono nelle diverse fasi della ricerca e nei diversi contesti ambientali o sociali in cui si trovano a operare, anche in qualità di consulenti o periti.¹

In questi ambiti, gli studi, l'impegno e le attività dei ricercatori hanno lo scopo di produrre conoscenze, di preservare la memoria storica e le identità culturali di popolazioni e territori, di contribuire ad assicurare la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale nonché quello di promuovere la cultura e la cooperazione internazionale, nel rispetto delle diversità.

I ricercatori orientano la propria ricerca al bene comune e nel loro agire si ispirano ai principi e ai valori di riferimento dell'integrità nella ricerca, così come formulati nelle principali carte internazionali dedicate, e rispettano le disposizioni contenute nella "Carta europea dei ricercatori", nel "Codice di comportamento dei dipendenti del CNR ai sensi dell'Art. 54, comma 5, D. LGS n. 165 del 2001" e nelle "Linee guida per l'integrità nella ricerca" elaborate dalla Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR.^{2,3}

Il presente Codice è diretto in particolare a fornire prescrizioni etiche ai ricercatori nelle seguenti fasi della loro azione:

1. ricerca e raccolta di oggetti, beni e dati⁴, loro descrizione, catalogazione e deposito;
2. gestione di oggetti, beni e dati, compresa la riproduzione di beni culturali, studio del patrimonio e pubblicazione dei risultati;
3. origine di oggetti, beni e dati e ruolo dei ricercatori nella loro conservazione, acquisizione, gestione e cessione;

4. cooperazione internazionale, operazioni di pace, ricerca e protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato potenziale o in atto e in fase postbellica nonché nelle zone a rischio.

Esulano viceversa dagli scopi del Codice le condotte oggetto di disciplina a livello civile o penale nonché quelle regolate dai trattati o convenzioni internazionali.

PRESCRIZIONI ETICHE PER LE DIVERSE FASI DELL'AZIONE DEI RICERCATORI CHE OPERANO NEL CAMPO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

1. Nella ricerca e raccolta di oggetti, beni e dati e nella loro descrizione, catalogazione e deposito, occorre:

a) Rispettare le norme, proteggere e valorizzare il patrimonio culturale: I ricercatori conducono le proprie attività scientifiche nel rispetto delle norme nazionali e internazionali in materia, perseguendo gli obiettivi delle politiche nazionali e internazionali di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale e contribuendo a prevenire o arginare il degrado e a contrastare la distruzione delle risorse archeologiche, etnografiche, storiche e artistiche del mondo.

b) Pianificare in modo adeguato le attività: Le esplorazioni, i prelievi di materiali, oggetti e beni e la ricerca condotta sul campo o in archivi o biblioteche si realizzano nel rispetto delle leggi del Paese ospite e sono precedute dall'acquisizione da parte dei ricercatori di conoscenze sugli usi e costumi locali. Inoltre, tali attività devono essere scientificamente giustificate ed essere precedute da una specifica programmazione, dalla valutazione delle priorità e dalla stima del loro impatto, compreso quello di carattere socio-economico, nonché da una presa di contatto con le autorità competenti e con le istituzioni di ricerca locali interessate.

c) Agire in sinergia con le autorità competenti e a contatto con la comunità locale: Le attività di ricerca hanno luogo solo sulla base di un accordo esplicito e reciproco con le autorità competenti. Ove possibile e opportuno, i ricercatori si ricordano con la comunità locale e promuovono un processo partecipativo anche al fine di garantire una migliore tutela di oggetti, beni, dati e luoghi.

d) Agire responsabilmente e promuovere la legalità: In nessun caso i ricercatori sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in ricerche, scavi o ritrovamenti clandestini. I ricercatori agiscono con onestà e responsabilità e si oppongono attivamente a pratiche distruttive e/o illegali. Nel caso in cui le ricerche o gli scavi coinvolgano una comunità locale, i ricercatori evitano e scoraggiano lo sfruttamento da parte di terzi degli eventuali proprietari dei siti e/o dei beni culturali ivi rinvenuti, o di coloro che mettono a disposizione informazioni utili ai fini del ritrovamento degli oggetti e dei beni, informando nel contempo le autorità competenti.

e) Gestire oggetti, beni e dati e assicurarne la protezione al momento della ricerca o dello scavo: Le ricerche o gli scavi sono effettuati sulla base di fondate ragioni scientifiche e privilegiano sempre tecniche non distruttive di studio e di analisi, preservando per quanto possibile le strutture, gli oggetti e i beni dei differenti periodi storici rinvenuti nelle successive stratificazioni. Nel corso delle ricerche o degli scavi, o al momento dell'acquisizione di oggetti e beni, i ricercatori registrano i materiali raccolti e provvedono a predisporre schede documentali che includono la loro descrizione minuziosa, le loro condizioni al momento della registrazione, il luogo di loro provenienza e origine nonché i dati stratigrafici. Qualora debbano essere necessariamente utilizzate tecniche distruttive di analisi, alla documentazione permanente relativa all'oggetto e/o bene, struttura o sito di scavo viene allegata una relazione esauriente e corredata di immagini sul materiale analizzato, sulle tecniche utilizzate, sulla motivazione per il loro impiego, sulle procedure di misura, sugli esiti delle analisi, sullo stato finale di conservazione, sulla descrizione di ogni deterioramento prodotto e sui risultati della ricerca, ivi comprese le relative pubblicazioni. I materiali e la relativa documentazione sono conservati in un luogo sicuro e il loro accesso è garantito agli aventi diritto.

f) Privilegiare la conservazione in situ: I ricercatori partecipano allo spostamento di monumenti o di parti di monumento, quali ad esempio elementi di scultura, di pittura o di decorazione, solo

quando la loro salvaguardia lo esiga o quando ciò sia giustificato da cause di eccezionale interesse nazionale o internazionale. La valutazione dell'eventuale spostamento deve privilegiare la conservazione in situ ma tiene conto anche di rilevanti esigenze generali di tipo economico, logistico, organizzativo e di amministrazione del territorio.

g) Rispettare i resti umani e gli oggetti sacri: Nelle ricerche su resti umani o su materiali o in luoghi considerati sacri, i ricercatori agiscono nel rispetto degli interessi e delle credenze delle comunità di riferimento e dei gruppi etnici o religiosi coinvolti, con la massima diligenza e trasparenza. In ogni caso, gli studi sui resti umani o sui materiali biologici non possono mai avere finalità discriminatorie, razziali o lesive della dignità della vita umana, che permane *post mortem*. Inoltre, in nessun caso i materiali biologici rinvenuti e in custodia possono essere considerati proprietà privata.

2. Nella gestione di oggetti, beni e dati, compresa la riproduzione di beni culturali, nello studio del patrimonio e nella pubblicazione dei risultati, occorre:

a) Trasferire oggetti, beni e dati alle autorità competenti: I ricercatori consegnano in modo sollecito alle autorità competenti i materiali raccolti, corredati dalla documentazione completa, al fine della loro detenzione, conservazione, tutela, gestione e valorizzazione, che ricomprende la continuazione degli studi ed eventualmente la custodia dei materiali medesimi. Prima della consegna dei materiali, i ricercatori riconoscono ed esplicitano gli specifici contributi apportati da ciascuno di essi durante l'espletamento delle ricerche, con eventuale riferimento a misurazioni, dati, valutazioni e risultati ottenuti, e indicano, altresì, i diritti di proprietà intellettuale se del caso sussistenti.

b) Non lasciarsi condizionare su base politica, ideologica, religiosa o socioeconomica nella ricostruzione storica e nella ricerca o valutazione dei risultati: I ricercatori pongono la massima cura al fine di evitare che le loro valutazioni scientifiche siano indebitamente influenzate o condizionate dalle posizioni politiche, ideologi-

che o religiose proprie o dei committenti o delle autorità competenti, nonché da fattori socioeconomici. Inoltre, eventuali tentativi di interferenza o strumentalizzazione da parte di terzi sulla ricerca o sulla valutazione dei risultati vengono segnalati all'istituzione scientifica di afferenza. Altresì, i ricercatori esplicitano con trasparenza l'esistenza di eventuali finanziatori e promotori delle loro attività e applicano analoga trasparenza nella gestione dei finanziamenti ricevuti.

c) Diffondere e valorizzare i risultati scientifici: I ricercatori contribuiscono a che i risultati delle loro ricerche siano diffusi e valorizzati, ossia pubblicati, possibilmente in riviste con revisione paritaria⁵, comunicati e/o resi accessibili e fruibili dalla collettività, anche attraverso iniziative e forme commerciali. Essi inoltre favoriscono iniziative che facilitano la comprensione culturale di oggetti e beni nonché, in particolare, di monumenti e siti, senza banalizzarla o snaturarne il significato nonché evitando sensazionalismi o l'errata percezione nei fruitori che si tratti di meri fattori di attrazione.

d) Pubblicare in modo corretto: I ricercatori rendono pubblici dati e risultati, ove necessario previa autorizzazione del proprietario di oggetti, beni o dati oppure dell'autorità competente. Questi ultimi vengono compiutamente informati circa la rilevanza e le modalità di tale divulgazione. Le informazioni pubblicate, sotto qualsiasi forma, sono documentate e corrette, includono eventuali risultati negativi, illustrano la multidisciplinarietà dello studio, ove presente, e rispettano le culture e le credenze religiose. In ogni caso, nessun risultato deve essere pubblicato qualora si sospetti la provenienza illecita di oggetti, beni o dati. Inoltre, i ricercatori attribuiscono correttamente la paternità dei dati e rispettano il diritto a essere riconosciuti autori delle pubblicazioni nonché, qualora in esse emergano errori scientifici, provvedono a correggerli rapidamente.

e) Pubblicare tempestivamente: I ricercatori condividono con la comunità scientifica i dati, le metodologie e i risultati di uno studio con completezza e tempestività, ovvero nel tempo giusto. La necessità di verificare e completare i dati o l'esigenza di riconoscere il primato di una scoperta e l'eventuale proprietà intellettuale incidono in

modo differente da caso a caso sui tempi e sulle modalità di pubblicazione dei risultati; tuttavia, ogni ritardo non giustificato da tali necessità costituisce un freno al progresso scientifico e alla fruizione del bene culturale e come tale va evitato. In questo senso, l'uso e lo sviluppo di nuove tecnologie e di risorse digitali consente una più rapida ed efficiente archiviazione, divulgazione e condivisione dei dati, anche per via della facilità di integrazione e aggiornamento degli stessi. L'apporto delle tecnologie digitali va comunque sempre tenuto in conto e valorizzato dal ricercatore.

f) Tutelare la riservatezza delle informazioni: I ricercatori rispettano la riservatezza delle informazioni ottenute nell'ambito delle proprie attività circa l'origine e la provenienza di oggetti, beni, collezioni o dati privati quali, ad esempio, procedure e dispositivi di sicurezza, luoghi e siti di ricerca o di scavo protetti, dati sensibili e/o dati biomedici e genetici delle popolazioni coinvolte o dei discendenti. Tuttavia, gli obblighi di riservatezza non devono mai essere d'ostacolo agli obblighi giuridici verso le forze dell'ordine, le forze armate o altra pubblica autorità incaricata di indagare su oggetti, beni o dati rubati o illegalmente acquisiti, né una giustificazione per ridimensionare o trascurare l'obiettivo della massima condivisione dei risultati della ricerca e delle conoscenze acquisite.

g) Esplicitare e gestire i conflitti di interesse potenziali ed effettivi: I ricercatori devono esplicitare e gestire in modo non reticente e appropriato gli eventuali conflitti di interesse che dovessero emergere nelle loro attività e fossero tali da compromettere l'obiettività delle loro valutazioni e l'integrità nella ricerca. In linea di massima, i ricercatori evitano l'insorgenza di conflitti d'interesse. Potenziali fonti di tali conflitti sono ad esempio specifici interessi finanziari diretti o indiretti, vantaggi personali rilevanti, rapporti significativi di natura professionale, rivalità, contrasti interpersonali o dissidi profondi e riconosciuti con determinati colleghi nonché legami di natura familiare o personale. In modo particolare, inoltre, i ricercatori evitano di suggerire o indicare a terzi specifici periti, mediatori, antiquari o mercanti.

h) Garantire il processo di riproduzione di oggetti, beni o dati: I ricercatori coinvolti direttamente nella realizzazione di facsimili, riproduzioni o copie di oggetti per studio, lavoro e/o commercializzazione, sono responsabili che l'integrità degli originali non venga danneggiata o alterata nel processo di riproduzione e che ciascuna copia sia segnalata come tale in modo chiaro e permanente.

3. Relativamente all'origine di oggetti, beni, collezioni o dati e al ruolo dei ricercatori nella loro conservazione, acquisizione, gestione e cessione, occorre:

a) Favorire la cooperazione: I ricercatori favoriscono la condivisione delle conoscenze scientifiche, della documentazione di oggetti, beni, collezioni o dati con la comunità scientifica e culturale, con i musei, con le autorità competenti e in generale con la società. Tale condivisione assume massima rilevanza e va particolarmente promossa qualora i ricercatori effettuino le ricerche o gli scavi in un Paese terzo o nel caso in cui sia terzo il Paese di origine di oggetti, beni, collezioni o dati.

b) Assicurare la conservazione e protezione di oggetti, beni, collezioni o dati: In ogni fase delle loro attività, i ricercatori assicurano, per quanto di propria competenza, la migliore conservazione e protezione di oggetti, beni, collezioni o dati a loro affidati o con cui entrano in contatto per ragioni professionali, applicando a tal fine le metodologie e le tecniche più consoni e aggiornate. I ricercatori contribuiscono altresì a tutelare l'integrità del patrimonio culturale da trasmettere alle generazioni future, creando e mantenendo condizioni ambientali appropriate per la tutela di oggetti, beni, collezioni o dati *in situ*, in deposito, in esposizione o in fase di trasporto nonché contrastando lo smembramento di collezioni/patrimoni culturali in origine concepiti unitariamente. I ricercatori partecipano altresì all'ideazione e alla realizzazione di elenchi, cataloghi e banche dati nonché, per quanto di propria competenza, al loro aggiornamento e conservazione. Inoltre, particolarmente in caso di materiali, beni o reperti culturalmente sensibili, come gli oggetti considerati sacri o le collezioni di resti umani, i ri-

cercatori assicurano il rispetto delle credenze, degli interessi e dei diritti dei membri delle comunità, dei gruppi etnici o religiosi da cui gli stessi provengono.

c) Stabilizzare gli oggetti, i beni e i reperti: I ricercatori assicurano la stabilizzazione di oggetti, beni e reperti attraverso attività di restauro e manutenzione, anche tramite l'intervento di ulteriori esperti provenienti da diverse aree disciplinari. Le procedure di stabilizzazione sono documentate e reversibili. Eventuali modifiche o aggiunte di parti o materiali sono chiaramente distinguibili dal reperto originario. In particolare, è da considerarsi accettabile l'anastilosi, cioè la ricomposizione di parti esistenti ma smembrate, limitatamente a quanto necessario a garantire la conservazione del reperto o del monumento e a ristabilire la continuità della sua struttura. Tali prescrizioni etiche tengono tuttavia conto dell'evoluzione delle tecniche nonché di esigenze particolari tra le quali quelle di rispetto di tradizioni, culture e religioni che, prescindendo dal significato storico, potrebbero esigere il ripristino dell'integrità e/o la ricostruzione dell'oggetto.

d) Comunicare le situazioni di pericolo e contribuire alla tutela: I ricercatori comunicano alle autorità competenti eventuali pericoli specifici e circostanziati che minacciano il patrimonio culturale con il quale entrano in contatto per ragioni di ricerca o professionali, motivando in modo adeguato. La comunicazione riguarda anche pericoli maggiori, incipienti o potenziali. In ogni caso, i ricercatori contribuiscono costantemente alla costituzione e al mantenimento di inventari di protezione del patrimonio culturale, alla pianificazione di misure di emergenza per la protezione da pericoli ambientali, all'emersione di ogni caso di sparizione di un bene culturale rilevante nonché alla predisposizione di norme generali di tutela del patrimonio culturale, anche in collaborazione col Legislatore. Altresì, i ricercatori si impegnano a collaborare con chi di competenza al fine di sperimentare modelli sostenibili di progettazione e gestione del patrimonio culturale in tutte le fasi del ciclo di vita di oggetti, beni e siti.

e) Salvaguardare il patrimonio culturale immateriale: I ricercatori pongono particolare attenzione alla salvaguardia degli elementi e delle espressioni del patrimonio culturale immateriale, componenti fondamentali delle culture tradizionali. A tal fine, i ricercatori partecipano alla costruzione e aggiornamento di inventari, contribuiscono alla crescita di una consapevolezza diffusa circa il significato del patrimonio culturale immateriale, promuovono un dialogo che rispetti la diversità culturale e incoraggiano il coinvolgimento di comunità, gruppi e singoli individui nella gestione, mantenimento e trasmissione di tale patrimonio culturale. Nel garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, i ricercatori rispettano le prassi consuetudinarie che lo disciplinano.

f) Collaborare al contrasto al traffico illecito di oggetti, beni, collezioni o dati: I ricercatori sono consapevoli che gli scavi clandestini, il traffico illecito di oggetti, beni, collezioni o dati e il mercato che da esso si sviluppa generano la distruzione del territorio e una grave perdita di conoscenze scientifiche e alimentano il crimine organizzato anche a livello internazionale. Di conseguenza, i ricercatori dispiegano ogni cura per evitare qualsiasi forma, anche indiretta, di sostegno al commercio illecito ed evitano di parteciparvi, indipendentemente dall'importanza scientifica di oggetti, beni, collezioni o dati, salvo quanto previsto di seguito alla lettera h).

g) Accertare la proprietà legale e la provenienza di oggetti, beni, collezioni o dati: Nell'acquisizione, mediante acquisto, donazione, prestito, lascito o scambio di oggetti, beni, collezioni o dati da parte di un museo, di un'istituzione scientifico-culturale o di un privato, qualora vi sia il coinvolgimento di ricercatori in qualità di consulenti, questi ultimi accertano preventivamente la proprietà legale di oggetti, beni, collezioni o dati e, per quanto possibile, verificano che tali beni non siano stati acquisiti o esportati illecitamente. Inoltre, i ricercatori valutano la completezza e veridicità della ricostruzione storica e scientifica della provenienza di oggetti, beni, collezioni o dati, a partire dalla loro scoperta o realizzazione e fino al momento dell'acquisizione. I ricercatori richiedono sempre esplicitamente tale documentazione ed è fatto obbligo al committente, al museo o all'istitu-

zione scientifico-culturale coinvolti nell'acquisizione, di fornire loro quanto richiesto in modo rigoroso, completo e trasparente. Ove la documentazione sia carente e tale da generare un fondato sospetto circa la provenienza illecita dei beni, i ricercatori comunicano tali circostanze al proprio ente di afferenza e all'autorità competente e si astengono dallo svolgere attività di consulenza, salvo la sopravvenienza di informazioni in grado di dissipare i sospetti, oppure sino a quando le competenti autorità, informate al riguardo, non si siano pronunciate nel merito.

h) Agire nell'interesse generale nei casi eccezionali di acquisizione di beni privi di attestazione di provenienza e proprietà: In casi eccezionali, qualora per un oggetto, un reperto o una collezione di straordinaria importanza e valore non sia fornita l'attestazione di provenienza e di proprietà di un bene ed esso si trovi in condizioni dimostrabili di pericolo, i ricercatori possono decidere di intervenire ai fini della sua conservazione. Tali interventi devono essere fondati su indiscutibili motivazioni scientifiche precisamente esplicitate e formulate, scevri da pregiudizi e discriminazioni o da motivazioni di interesse personale o di terzi e non basati su ideologie, nonché effettuati in accordo con le autorità competenti o comunque dando a queste ultime tempestiva comunicazione su quanto accaduto. Inoltre, i summenzionati interventi devono avvenire nell'interesse generale e in modo trasparente e devono essere revertiti non appena nuove condizioni lo consentano.

i) Agire nell'ambito del proprio settore competenza e correttezza nelle attività di consulenza e perizia: I ricercatori svolgono attività di natura professionale privata di documentazione scientifica, consulenza, perizia e/o valutazione economica di un oggetto, reperto o collezione, previa autorizzazione dell'ente di afferenza e soltanto se posseggono le competenze scientifiche necessarie e adeguate all'incarico. I ricercatori stabiliscono altresì preventivamente estensione, limiti e termini dell'incarico in accordo col committente. Nello svolgimento di tali attività, i ricercatori agiscono in modo obiettivo, indipendente, corretto, accurato e veritiero e comunque in maniera tale da evitare di generare false convinzioni nel committente nonché limitando la propria azione a

valutazioni basate su criteri unicamente scientifici. In particolare, soprattutto nel caso in cui l'attività preveda una valutazione economica del bene in esame, i ricercatori esplicitano al committente eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali e non sono mai comunque coinvolti direttamente nella compravendita di beni culturali né traggono vantaggi personali rilevanti o compensi che possano essere fonte di indebita influenza circa l'acquisto o la cessione di tali beni da parte di mercanti, case d'asta o altri soggetti. Inoltre, qualora altri esperti prendano parte all'attività consulenziale, i ricercatori riconoscono la paternità dei contributi rilevanti e ne fanno menzione al committente.

4. Nella cooperazione internazionale, nelle operazioni di pace, nella ricerca e nella protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato potenziale o in atto e in fase post-bellica nonché nelle zone a rischio, occorre:

a) Favorire il ritorno dei beni culturali nei Paesi di origine: I ricercatori si attivano e contribuiscono a che un oggetto, reperto o collezione di cui è stata richiesta la restituzione da parte del Paese di origine venga effettivamente restituito, in modo tempestivo e nelle migliori condizioni di conservazione, laddove il Paese di origine abbia dimostrato che esso appartiene al proprio patrimonio culturale e che è stato trafugato oppure che è stato esportato in violazione dei trattati internazionali e delle legislazioni nazionali. I ricercatori devono altresì farsi parte diligente nel promuovere il ritorno dei beni culturali nel relativo Paese di origine attraverso un confronto imparziale ed equanime che si svolga nelle sedi accademiche e scientifiche dei Paesi coinvolti e che preceda l'azione politica e governativa, anche identificando forme preliminari di partenariato e custodia condivisa dei beni oggetto della controversia.

b) Formare i cittadini e coinvolgerli nella tutela del patrimonio culturale: Formazione e divulgazione costituiscono una responsabilità dei ricercatori. Questi si impegnano nelle diverse sedi a progettare e realizzare programmi educativi e informativi volti a rafforzare l'apprezzamento e il rispetto per i beni culturali, com-

presa la coesistenzialità tra ambiente e patrimonio culturale, la consapevolezza della loro vulnerabilità e la percezione della loro importanza storica e sociale. I programmi vengono svolti in collaborazione con i soggetti competenti e tengono conto dell'esigenza di formare la popolazione circa i rischi maggiori cui i beni culturali potrebbero essere esposti – quali ad esempio il deterioramento e l'aggressione del territorio, le catastrofi ambientali e gli scenari terroristici o di conflitto armato –, anche al fine di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini, coinvolgendoli, ove possibile, nelle operazioni di protezione.

c) Formarsi e collaborare alla tutela e conservazione del patrimonio culturale: Preventivamente allo svolgimento di attività di ricerca nelle zone a rischio o nelle zone di potenziale conflitto armato, i ricercatori partecipano a programmi di formazione specifici con il sostegno dell'ente di afferenza e in collaborazione con i soggetti e le autorità competenti, anche a fini di autoprotezione. La ricerca in queste zone è condotta in stretta collaborazione con gli organi tecnici e con le autorità competenti e comprende la conservazione e, ove mancanti, la realizzazione degli inventari nonché un contributo all'identificazione di soluzioni appropriate per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, alla preparazione di piani di rimozione di beni culturali mobili e alla definizione di interventi rapidi di salvaguardia dei monumenti.

d) Collaborare con l'autorità competente in caso di terrorismo o conflitto armato: In caso di attacco terroristico o di conflitto armato sul territorio europeo, i ricercatori forniscono informazioni alle autorità civili e militari competenti al fine di salvaguardare il patrimonio culturale. Qualora i ricercatori operino in zone di conflitto armato potenziale o in fase post-bellica in altre aree del mondo, essi agiscono, per quanto possibile, in modo da affermare e rendere visibile la propria neutralità di esperti impegnati nello studio e nella tutela del patrimonio culturale e a quest'ultimo fine valutano se fornire informazioni alle autorità locali e/o internazionali competenti. Fatta salva l'incolumità del ricercatore, che va sempre garantita, la neutralità implica

Il Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali

Articoli

la rinuncia, per quanto possibile, alla tutela personale operata da militari in favore di una tutela assicurata da organizzazioni internazionali neutrali.

e) Concorrere a contrastare l'illegalità: I ricercatori si conformano strettamente alle norme e alle convenzioni internazionali che regolano le attività di ricerca nelle zone di conflitto armato e nei Paesi sotto occupazione militare straniera. In particolare, i ricercatori si adoperano al fine di evitare l'esportazione dei beni culturali dai territori occupati e si astengono dallo svolgere attività di consulenza o dal favorire l'acquisto di oggetti, beni, reperti o collezioni che derivino dalla distruzione, dal saccheggio o dal danneggiamento illecito e/o intenzionale di monumenti e siti archeologici.

Si ringraziano i seguenti esperti ad acta che hanno collaborato alle attività del gruppo di lavoro e alla revisione del testo: Elena Mancini (ITB-CNR), Ilja Richard Pavone (ITB-CNR), Silvia Scalzini (Scuola Superiore Sant'Anna), Guglielmo Rezza (ITB-CNR).

NOTA AL TESTO PUBBLICATO, GRUPPO DI LAVORO ED ESTENSORI

Il "Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali" viene posto alla riflessione critica della comunità scientifica, in primo luogo del CNR, nonché degli esponenti delle istituzioni pubbliche, delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate, dell'industria e in generale di tutti coloro che vorranno contribuire ad assicurare una discussione ampia e competente sulla materia. Una revisione periodica del Codice verrà curata dalla Commissione con cadenza annuale. Commenti e osservazioni potranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica cnr.ethics@cnr.it

Il Codice, approvato nell'assemblea plenaria dell'8 e 9 febbraio 2016, è stato elaborato con il contributo di tutti i componenti⁶ della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR. Hanno fatto parte del gruppo di lavoro sulla materia: Louis Godart (relatore), Cinzia Caporale e Armando Massarenti. Al Gruppo di Lavoro hanno partecipato in qualità di esperti ad acta Silvia Chiodi (ILIESI - CNR) e Roberto Colasanti (Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale).

Sono stati estensori delle successive versioni del Codice Cinzia Caporale e Silvia Chiodi.

NOTE

1. Cfr. “Nota al testo, gruppo di lavoro ed estensori”.
2. Cfr. Appendice.
3. Questi ultimi riferimenti si applicano per i ricercatori del CNR e possono essere sostituiti con analoghe norme o linee guida in base all’istituzione di afferenza o al paese di origine dei ricercatori.
4. Ai fini del Codice, il riferimento a oggetti, beni e dati ricomprende in generale i reperti, le collezioni, i libri, i documenti, le opere, i filmati e ogni altro bene culturale, materiale o immateriale, sia di pertinenza delle diverse discipline cui il Codice può essere applicato.
5. In inglese: *peer review*.
6. Composizione della Commissione al momento dell’approvazione del *Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali*, l’8 febbraio 2016: Luigi Nicolais (Presidente del CNR e Presidente della Commissione), Evandro Agazzi (Università degli Studi di Genova e Universidad Panamericana, México), Lucio Annunziato (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Donato Busnelli (Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa), Cinzia Caporale (Coordinatore della Commissione, ITB- CNR, Roma), Gilberto Corbellini (Sapienza Università di Roma), Emilia D’Antuono (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giuseppe De Rita (Centro Studi Investimenti Sociali – CENSIS, Roma), Carmela Decaro (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli, Roma), Laura Deitinger (Assoknowledge, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Roma), Ombretta Di Giovine (Università degli Studi di Foggia), Daniele Fanelli (METRICS - Stanford University, CA, USA), Giovannina Maria Flick (Presidente emerito della Corte Costituzionale, Roma), Stefania Giannini (Università per Stranieri di Perugia), Louis Godart (Accademia Nazionale dei Lincei, Roma), Ivanhoe Lo Bello (Confindustria, Roma), Mario Magaldi (Magaldi Industrie S.r.l., Salerno), Armando Massarenti (Il Sole 24 Ore, Milano), Federica Migliardo (Università degli Studi di Messina), Roberto Mordacci (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano), Demetrio Neri (Università degli

Studi di Messina), Francesco Maria Pizzetti (Università degli Studi di Torino), Giovanni Rezza (Istituto Superiore di Sanità, Roma), Stefano Rodotà (International University College of Turin), Carlo Secchi (Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano), Giuseppe Testa (Università degli Studi di Milano e Istituto Europeo di Oncologia-IEO), Lorenza Violini (Università degli Studi di Milano). Hanno contribuito all’elaborazione del Codice anche i seguenti componenti della Commissione così come da suo precedente mandato: Maria De Benedetto (Università degli Studi Roma Tre), Lorenzo Leuzzi (Ufficio per la Pastorale Universitaria, Roma), Fabio Pammolli (IMT Alti Studi Lucca), Mauro Ronco (Università degli Studi di Padova).

Il Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali

Articoli



**Fondazione
Umberto Veronesi**
– per il progresso
delle scienze